



Comune di Senigallia  
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO  
URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI  
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E  
MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA  
POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTRICI,  
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°XX del XX/XX/XXXXXX)

## **Indice**

Art. 1 – Oggetto e contenuti del Regolamento Comunale.....	1
Art. 2- Legislazione di riferimento .....	2
Art. 3 - Definizioni .....	3
Art. 4 -Finalità .....	4
Art. 5 - Criteri per l’insediamento dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti .....	5
Art. 6 - Modalità per l’installazione dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti .....	6
Art. 7 – Aree Neutre.....	8
Art.8 – Divieto di installazione degli impianti .....	8
Art. 9 – Siti sensibili .....	9
Art.10 – Procedura autorizzativa .....	9
Art.11 - Altre Tipologie di Impianti.....	10
Art. 12 – Impianti temporanei .....	10
Art. 13 - Co-siting.....	10
Art. 14 - Riconfigurazioni.....	10
Art. 15 - Piani di sviluppo delle reti e procedure di valutazione .....	11
Art. 16 - Istruttoria dei Piani annuali di sviluppo .....	12
Art. 17 - Presentazione dei risultati .....	13
Art. 18 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti .....	13
Art.19 - Segnaletica identificativa dell’impianto.....	14
Art. 20 - Catasto e inventario degli impianti .....	14
Art. 21 - Azioni di risanamento e tutela ambientale .....	14
Art. 22 - Rilocalizzazione degli impianti.....	15
Art. 23 - Funzioni di vigilanza e controllo .....	15
Art. 24 – Sanzioni .....	16
Art. 25- Approvazione del Regolamento .....	16
Art. 26 – Entrata in vigore .....	16

## **Art. 1 – Oggetto e contenuti del Regolamento Comunale**

1. Il presente Regolamento viene redatto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) così come modificato dalla Legge 120/2020 nonché dell'art. 6 della L.R. Marche n.12/2017 con l'intendimento di:
  - a) *tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;*
  - b) *tutelare l'ambiente e il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con i criteri di sostenibilità;*
  - c) *assicurare ai Gestori la migliore copertura per fornire agli utenti un servizio di qualità ottimale;*
  - d) *definire la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del principio di "minimizzazione" degli impianti e del livello di inquinamento elettromagnetico;*
  - e) *assicurare il rispetto dei luoghi considerati "socialmente sensibili".*
2. Il Regolamento disciplina le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di nuove antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni già presenti nel rispetto delle normative vigenti e dei contenuti dei suoi allegati: allegato 1 relazione tecnica
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale nel rispetto dei seguenti 3 livelli di limitazione:
  - a) Limite di esposizione: è il valore del campo Elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute da *effetti acuti*, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;
  - b) Valore di attenzione: è il valore del campo Elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti lavorativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate superiori a 4 ore (anche su intervalli disgiunti) giornaliere (calcolate su qualunque periodo di 24 ore) e costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti sulla salute pubblica a lungo termine;
  - c) Obiettivi di qualità: è il valore del campo Elettromagnetico che non deve essere superato nelle aree intensamente frequentate e costituisce misura finalizzata alla progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici. Quindi oltre agli ambienti di cui alla lett. b, anche le superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Nel senso di ottimizzazione, sono altresì obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati anche dalle leggi regionali, al fine di minimizzare l'esposizione Elettromagnetica della popolazione.

## **Art. 2- Legislazione di riferimento**

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e delle successive modifiche ed integrazioni:
  - a) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana;
  - b) Linee guida D.M.381/1998;
  - c) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
  - d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
  - e) D. Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche e s.m.i.;
  - f) Titoli 1 e 2 della Parte prima del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - g) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
  - h) Legge 11 novembre 2014 n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) -Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
  - i) Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2/12/2014;
  - j) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Programma nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - k) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
  - l) D. Lgs 207/2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);
  - m) La risoluzione MEF n. 3 del 22/03/2022;
  - n) D.L 36/2022 convertito in Legge 79/2022 contenete ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
  - o) D.L 50/2022 convertito in Legge 97/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attuazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociale e di crisi ucraina";
  - p) D.L .44/2023 convertito nella legge 21/6/2023 n. 74;
  - q) Legge 30/12/2023 n^214;

- r) D.l.gs 24/03/2024 n°48” Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021 n°207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1/8/2003, n°259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
- s) Legge Regione Marche 30 marzo 2017 n.12;

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Al presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all’art. 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):
  - a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto di origine artificiale;
  - b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione (definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti), che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  - c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
  - d) obiettivi di qualità quali:
  - e) criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
  - f) valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
  - g) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  - h) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  - i) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
  - j) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o

radioastronomia;

- k) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
- m) ulteriore definizione di cui al D. L.gs 207/2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione): impianti oggetto di procedure semplificate ai sensi degli artt. 43 e seguenti del D.L.gs 207/2021.

#### **Art. 4 -Finalità**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dell'art.1, ha le seguenti finalità:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- c) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e successive modifiche;
- d) Minimizzare i fattori di intrusione visiva a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili – edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale – zone di parco classificate inserite nelle zone urbanistiche A e riserve naturali e quanto altro ritenuto necessario salvaguardare;
- e) Minimizzare i vincoli (di differente natura) del territorio, determinati dalla realizzazione delle installazioni di elementi radianti o strutture «porta antenne» per la telefonia mobile allocati stabilmente;
- f) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- g) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
- h) individuare i punti di ottimale localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- i) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità;
- j) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale;

- k) garantire la corretta informazione ai cittadini anche mediante la pubblicazione di specifiche pagine web sul sito istituzionale del Comune di Senigallia e/o anche attraverso incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti.

#### **Art. 5 - Criteri per l'insediamento dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti**

1. Per l'insediamento dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti, questo Regolamento fa espresso riferimento all'art.10 della L.R.12/2017, per ciò che concerne:
  - a) gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva sono posti in via prioritaria in zone non edificate;
  - b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà comunale o pubblica;
  - c) l'installazione degli impianti disciplinati da questa legge su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze è vietata;
  - d) la localizzazione di impianti per emittenza radiofonica e televisiva sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore è vietata
  - e) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi, è favorito, qualora comporti una razionalizzazione della distribuzione degli impianti ed una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
2. In deroga a quanto previsto dall' art. 10 comma 1 lettera c) della L.R. 12/2017, è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta.
3. I criteri di cui indicati all' art. 10 comma 1 della L.R. 12/2017 non trovano, altresì, applicazione per gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti dedicati ad emergenze sanitarie e di protezione civile.
4. Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per l'insediamento e la modifica di tutti gli impianti di telefonia mobile, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto visivo mantenendo la copertura del servizio.
5. In particolare nell'individuazione e nella realizzazione dei siti all'interno delle aree idonee dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) l'adozione di tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
  - b) in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;

- c) l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'ambiente circostante. In tal senso saranno preferite situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
- d) il posizionamento, nelle zone urbanistiche omogenee A e B, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di ricetrasmisione;
- e) in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'impianto su pali e tralicci di nuova realizzazione è consentito dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
- f) la soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, dovrà rispettare la compatibilità delle strutture rispetto al contesto territoriale;
- g) la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

#### **Art. 6 - Modalità per l'installazione dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti**

1. Il Regolamento individua, attraverso l'allegato tecnico 1 quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione e per la tutela dei siti sensibili individuati dalla legge Regionale Marche 12/2017, pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. In queste aree sarà consentita l'installazione delle nuove infrastrutture di telefonia mobile, la rilocalizzazione di quelle esistenti. Il regolamento consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile mettendo a disposizione in ogni zona del territorio comunale, ad esclusione delle aree sensibili, delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile per la copertura del territorio comunale. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici, urbanistici e storico culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. I gestori dovranno dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere

pubblico. La scelta d'istallazione in un'area privata e diversa da quelle messe a disposizione dall'Amministrazione comunale sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete. In mancanza di tale dimostrazione l'Amministrazione comunale potrà procedere al diniego dell'autorizzazione.

3. La localizzazione delle aree idonee all'istallazione di nuovi impianti verrà aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, all'implementazione della rete (in particolare le riconfigurazioni, rilocalizzazioni o nuovi impianti autorizzati in accordo con il gestore), per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi nonché a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori e dai soggetti autorizzati, entro il 31 Marzo di ogni anno.
4. Le individuazioni dei siti idonei vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
5. L'aggiornamento di cui al comma 3. sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente agli eventuali piani di sviluppo annuale dei gestori.
6. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, non superiori a 10 Watt di potenza, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei piani di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
7. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 9 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali per l'istallazione iniziale e gli aggiornamenti.
8. Durante la fase istruttoria della programmazione annuale che definisce le localizzazioni degli insediamenti, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione e per i siti definiti come sensibili, sarà valutato l'eventuale accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche al fine di ridurre l'impatto visivo, facilitare le operazioni di controllo e ridurre il numero dei siti complessivi.
9. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo 11. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
10. E' consentita l'installazione di impianti di telecontrollo di servizi di pubblica utilità (ad es. funzionamento rete gas, acquedotto, fognature) presso gli impianti tecnologici ad essi funzionali (pozzi, stazioni di sollevamento, vasche di accumulo o di espansione ecc.).
11. Ove è presente una tutela derivante dal PPAR (Piano Paesistico Ambientale regionale), non vi è la necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica, ma dovrà comunque essere curato l'inserimento nel paesaggio dell'impianto coerentemente con la risorsa ambientale che il PPAR tutela. Ove esiste un vincolo paesaggistico derivante da specifico decreto, ovvero dalla legge ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004 va richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, procedimento all'interno del quale interviene la Soprintendenza ai beni archeologici e culturali.

#### **Art. 7 – Aree Neutre**

1. Nei luoghi in cui non sia possibile applicare le disposizioni dell'art.6 comma 2 sono appositamente individuate nella mappa delle localizzazioni le cosiddette Aree Neutre. La progettazione e la collocazione del tipo di struttura da installare nelle Aree neutre dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
- a) nel caso d'installazione di un palo o traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già compromessi dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano dalle abitazioni;
  - b) la percezione visiva dovrà essere minimizzata dai luoghi di pubblico accesso;
  - c) le antenne dovranno far corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
  - d) sarà preferibile l'occultamento dei locali tecnici tramite mascheramento o schermo protettivo realizzato utilizzando, ad esempio, specie vegetali autoctone;
  - e) si ritiene controindicato l'uso di ballatoi;
  - f) i nuovi impianti dovranno essere utilizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero di antenne utilizzate;
  - g) le tipologie costruttive adottate dovranno in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito;

#### **Art.8 – Divieto di installazione degli impianti**

1. Gli insediamenti di nuovi impianti di telefonia mobile sono vietati nei siti sensibili di cui dall'art.9 del presente regolamento salvo le eccezioni previste.
2. In caso di specifiche esigenze, anche da parte dell'Amministrazione, emerse fuori dai piani di

sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale richiesta di installazione e/o modifica di impianti in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, (attuato tramite una verifica specifica a carattere analitico computazionale o di misure sperimentali) previa adeguata motivazione (che conterrà gli esiti delle citate verifiche) che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano gli impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

#### **Art. 9 – Siti sensibili**

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi insediamento deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili così come previsto dall'art. 10 della legge regionale n°12/2017 e precisamente: ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro pertinenze.
2. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

#### **Art.10 – Procedura autorizzativa**

1. Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto o modifica e riconfigurazione, anche solo radioelettrica di un impianto esistente, debbono essere rispettate le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche, D. Lgs. 259/03 nel testo vigente, da far pervenire al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive);
2. Il titolo autorizzatorio è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Tale titolarità dovrà essere dimostrata/dichiarata prima del rilascio del titolo stesso o contestualmente alla presentazione della Scia o Comunicazione.
3. Al momento dell'istanza del titolo autorizzatorio dovrà essere presentato almeno l'assenso del proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo. Se il proprietario è una Pubblica Amministrazione tale assenso potrà essere ottenuto anche in sede di conferenza dei servizi
4. Parallelamente al procedimento SUAP o contestualmente alla presentazione della SCIA o comunicazione, il richiedente, procede ad avviare le procedure di cui agli artt. 93 e ss del DPR 380/01, sulle costruzioni in zone sismiche, qualora necessario ai sensi della normativa vigente, e

non potrà comunicare l'inizio lavori fino all'espletamento delle suddette procedure

#### **Art.11 - Altre Tipologie di Impianti**

1. Si rimanda alle procedure semplificate disciplinate dall'art.45 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. per le tipologie di impianti ivi previste (es. impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, ecc...)
2. La scelta della localizzazione di insediamento di nuovi impianti di tipologia a micro cella e gap-filler, per cautela, dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

#### **Art. 12 – Impianti temporanei**

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, deve rispettare le procedure previste dall'art. 47 del Codice per le Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/03 nel testo vigente, da far pervenire al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.
3. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto.

#### **Art. 13 - Co-siting**

1. La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree sensibili, dovrà avvenire come previsto dall'art.6 comma 9 del presente Regolamento previo accordo con l'azienda titolare del sito, qualora diverso dal richiedente.
2. La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente ricadente in area sottoposta a vincolo o su un edificio vincolato con specifico provvedimento potrà essere vietata sentiti gli Enti tenuti ad esprimersi in merito ai vincoli menzionati (paesaggistico, monumentale, etc.).

#### **Art. 14 - Riconfigurazioni**

1. Per riconfigurazione di un impianto esistente si intende qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti

radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra fra 100 kHz e 300 GHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

2. Le riconfigurazioni debbono rispettare le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/03 nel testo vigente, da far pervenire al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).
3. Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati in prossimità di siti sensibili sono ammissibili solo a condizione che dimostrino di perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
4. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento.
5. Indipendentemente dal procedimento amministrativo invocato dal gestore, dovranno essere comunque depositate la documentazione tecnica di cui all'art. 10 del presente Regolamento, limitatamente a quanto viene modificato, e la stima dei valori di campo elettrico generati dall'impianto.
6. La riconfigurazione dell'impianto deve essere attuata nel rispetto del progetto depositato e di tutte le prescrizioni eventualmente formulate nei pareri/assensi rilasciati dagli enti competenti.

#### **Art. 15 - Piani di sviluppo delle reti e procedure di valutazione**

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori interessati e i soggetti autorizzati presentano al SUAP, anche su supporto informatico, il piano di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo;
2. Il piano annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
  - a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
  - b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il piano deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti;
3. Il piano di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta e approva i piani annuali dei gestori di cui sopra entro il 30 settembre attraverso l'aggiornamento della localizzazione di insediamenti.
4. Il programma annuale e i successivi aggiornamenti, se presentati, annullano e sostituiscono il precedente;
5. La mancata presentazione del piano di sviluppo entro la scadenza suindicata, preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati

nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

#### **Art. 16 - Istruttoria dei Piani annuali di sviluppo**

1. Entro novanta giorni dalla presentazione dei Piani annuali di sviluppo, gli uffici preposti, anche avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di localizzazione degli insediamenti nel rispetto dei criteri previsti nel presente Regolamento. Le risultanze dei piani annuali di sviluppo presentati dagli operatori della telefonia mobile e dalle tower company sono preventivamente oggetto di confronto pubblico con i portatori di interessi generali.
2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma 1 che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.
4. L'Amministrazione comunale ha il compito di:
  - a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione di insediamento;
  - b) verificare la possibilità di coordinamento di localizzazione degli insediamenti richiesti;
  - c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.
5. Le verifiche di cui sopra si traducono anche nella determinazione delle aree idonee per gli insediamenti degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.
6. A fronte dei piani di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali degli insediamenti ritenuti idonei e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
7. Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti,) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.
8. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del Regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
9. I piani annuali di sviluppo approvati mediante aggiornamento del programma per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione vengono pubblicati nel sito web del Comune di

Senigallia e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

#### **Art. 17 - Presentazione dei risultati**

1. Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza. A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.
2. Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici e ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

#### **Art. 18 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti**

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali sia possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
  - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
  - b) utilizzare di preferenza elementi esistenti;
  - c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
  - d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
  - e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne), al fine di migliorare la mitigazione dell'infrastruttura nel contesto territoriale;
  - f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
  - g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante.

- h) adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.
3. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori o soggetti autorizzati.
  4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

#### **Art.19 - Segnaletica identificativa dell'impianto.**

1. In prossimità di ogni impianto potrà essere collocato in posizione visibile un cartello in materiale resistente delle dimensioni Uni non inferiori all'A3 in cui siano riportati i seguenti dati:
  - a) ragione sociale del gestore;
  - b) nominativo dell'intestatario o titolare dell'impianto;
  - c) data d'installazione, data di attivazione, eventuale data di cessazione/disattivazione
  - d) estremi dell'atto autorizzatorio (ove previsto)
2. Detto cartello dovrà essere sempre visibile al pubblico, aggiornato e presente per tutta la durata della permanenza dell'impianto in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.

#### **Art. 20 - Catasto e inventario degli impianti**

1. Presso la sede del Suap e dell'Ufficio Ambiente comunale e sul portale del Sistema Informativo Territoriale (SIT) è disponibile il catasto degli impianti insistenti sul territorio comunale, contenente in particolare le seguenti informazioni:
  - a) le generalità dei gestori;
  - b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
  - c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.

#### **Art. 21 - Azioni di risanamento e tutela ambientale**

1. Il Comune di Senigallia promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della L. 36/2001 e del D. Lgs 259/2003 s.m.i..
2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003, dalla legge 17/12/2012 n°221 art.14, dal presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2017
3. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003 dalla legge 17/12/2012 n°221 art.14 e dal disposto della legge 30/12/2023 n°214 art.10 .

4. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune di Senigallia.
5. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri di insediamento di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune di Senigallia si impegna a trovare accordi con i gestori.

#### **Art. 22 - Delocalizzazione degli impianti**

1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.
2. Il Comune dispone la delocalizzazione degli impianti quando:
  - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata l'istallazione ai sensi dell'art.8, del presente Regolamento;
  - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
  - c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
3. L'individuazione delle aree più adeguate ai nuovi insediamenti avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per l'insediamento degli impianti previsti all'art. 5 del presente Regolamento;
4. I termini per la presentazione dei progetti per la delocalizzazione in nuovi insediamenti degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

#### **Art. 23 - Funzioni di vigilanza e controllo**

1. L' Ente Comunale per le attività di vigilanza e controllo si avvarrà anche del supporto tecnico dell'ARPAM nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. L'Amministrazione comunale può predisporre controlli periodici finalizzati a garantire nel rispetto della legislazione nazionale e della legge regionale 12 del 2017):
  - a) il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
  - b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.
4. È facoltà dell'Amministrazione destinare eventuali importi derivati dai canoni di locazione dei nuovi impianti a campagne di misurazione del campo elettromagnetico in casi di necessità o

urgenza, avvalendosi di soggetti terzi con elevata specializzazione nel rilevamento della esposizione ai CEM ed eventualmente segnalando alle autorità competenti anomalie rilevate.

5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive (tramite i soggetti pubblici o privati del comma 2).
6. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

#### **Art. 24 – Sanzioni**

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare:
  - a) in materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R 6/6/2001 n. 380- Testo Unico dell'Edilizia- e s.m.i.;
  - b) in materia paesaggistica, dal D.l.gs. 42/2004-Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
  - c) in materia di Telecomunicazioni dal D. Lgs 259/2003 s.m.i - Codice delle Telecomunicazioni;
  - d) in materia di campi esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dalla L. 36/2001 e sm.i;
  - e) a livello regionale dalla L.R. 12/2017 art.18.
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'istallazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi.
3. In caso di ulteriore infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art.15 comma 4 della legge 22/2/2001 n°36 e s.m.i.

#### **Art. 25- Approvazione del Regolamento**

1. Il Regolamento Comunale e l'allegato 1: relazione tecnica, è approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Il Regolamento potrà essere modificato ogniqualvolta l'Amministrazione ne ravvisi l'inadeguatezza rispetto al corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione, al piano annuale e suoi aggiornamenti, e ai Piani annuali di sviluppo dei gestori e dei soggetti interessati di cui agli artt. 15 e seguenti.

#### **Art. 26 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni

previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente Regolamento